



CAPITOLATO SPECIALE

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

LOTTO 2) Servizi educativi e di mediazione culturale rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e all’utenza libera (bambini, ragazzi, famiglie, adulti, utenza diversamente abile, terza età) presso il Mart, la Casa d’Arte Futurista Depero, la Galleria Civica di Trento e sul territorio.

Codice CIG: 7396876F29

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	9
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	9
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 6 – Durata del contratto	11
Art. 7 – Importo del contratto	11
Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto	12
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto	13
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	13
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	13
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	13
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	15
Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	15
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	16
Art. 16 – Subappalto	17
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	18
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	18
Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto	19
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	20
2. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 18	20
Art. 21 – Sicurezza	20
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	21
Art. 23 – Proprietà dei prodotti	21
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	21
Art. 25 – Garanzia definitiva	23
Art. 26 – Obblighi assicurativi	25
Art. 27 – Penali	25
Art. 28 – Risoluzione del contratto	27
Art. 29 – Recesso	28
Art. 30 – Definizione delle controversie	28
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	29
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	30
Art. 33 – Spese contrattuali	30
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	30
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	31
Art. 36 – Norma di chiusura	31

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi educativi e di mediazione culturale, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e all'utenza libera (bambini, ragazzi, famiglie, adulti, utenza diversamente abile, terza età) da svolgersi presso il Mart, la Casa d'Arte Futurista Depero, la Galleria Civica di Trento e sul territorio.
2. Il Mart vanta una lunga tradizione nell'ambito dell'educazione estetica e museale, caratterizzata dalla ricerca, dalla sperimentazione e da un rapporto consolidato nel tempo con il mondo della scuola, le istituzioni culturali che operano sul territorio e un ampio pubblico di visitatori che riconosce nell'offerta del Mart una proposta coordinata e di qualità.
3. L'Area educazione del Mart è attiva nel promuovere progetti di mediazione per tutti, in grado di favorire esperienze estetiche e una fruizione consapevole, suggerendo possibilità di rielaborazione costruite sulle differenti capacità ricettive e comunicative del pubblico, di tutte le età e di qualsiasi provenienza sociale e culturale.
4. Il primo obiettivo dell'azione educativa del Mart è infatti avvicinare tutte le tipologie di pubblico al ricco patrimonio del Museo, alle forme, ai linguaggi e alle tecniche dell'arte moderna e contemporanea, attraverso una mediazione attiva e partecipata e grazie ad un'offerta formativa articolata, dedicata all'intera attività espositiva, sia alle collezioni permanenti, sia alle mostre temporanee.
5. Le proposte sono tipologicamente differenziate e si rivolgono a tutti i tipi di pubblico: visite guidate in lingua italiana, inglese e tedesca, laboratori per scuole in lingua italiana, inglese e tedesca, laboratori per famiglie, attività da svolgersi direttamente nelle sedi scolastiche e presso enti e altre sedi, mattine, pomeriggi e intere giornate al museo.
6. Tra le attività ordinarie si segnalano le visite guidate, i laboratori e il progetto dedicato alle famiglie denominato Little Mart, che prevede laboratori in tutti i fine settimana presso il Mart e la Galleria Civica di Trento.
7. Il museo è uno spazio accessibile e attivo di educazione, confronto, sviluppo della sensibilità e comprensione della propria identità in relazione al tempo presente, attraverso iniziative diversificate, utili a favorire la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi dovranno essere svolti presso le varie sedi del Mart e sul territorio.
2. Le attività da svolgere sono le seguenti:

a) percorsi didattici destinati alle scuole di ogni ordine e grado:

- a1) visite guidate alla collezione permanente (90 minuti);
- a2) visite guidate alle mostre temporanee e alla Casa d'Arte Futurista Depero (60 minuti);
- a3) laboratori (90 minuti);
- a4) laboratori (120 minuti);
- a5) laboratori in classe presso scuole (120 minuti);

Alcuni laboratori e tutti i percorsi di visita guidata dovranno poter essere svolti anche in lingua inglese e tedesca.

b) percorsi didattici destinati all'utenza libera:

- b1) visite guidate alla collezione permanente (90 minuti);
- b2) visite guidate alle mostre temporanee e alla Casa d'Arte Futurista Depero (60 minuti);
- b3) laboratori (90 minuti);
- b4) laboratori (120 minuti);
- b5) attività di animazione "Compleanno al Museo" della durata massima di 3 ore;
- b6) mattina o pomeriggio al Museo (attività di 4 ore) da effettuarsi anche nei periodi di vacanza scolastica, per gruppi al massimo di 20 bambini;

Tutti i percorsi di visita guidata dovranno poter essere svolti anche in lingua inglese e tedesca.

3. Nel caso di attività sul territorio, oltre al compenso previsto, il Mart corrisponde all'impresa aggiudicataria un rimborso spese pari ad € 0,40/Km (oltre iva se dovuta), determinato considerando il minor tragitto intercorrente fra la sede museale di lavoro o la residenza dell'operatore incaricato dalla ditta aggiudicataria ed il luogo sul territorio ove la prestazione deve essere eseguita.

4. L'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) organizzare, gestire e condurre i percorsi didattici progettati dall'Area Educazione del Mart (già consolidati ed inseriti nei programmi del Mart, vedasi pagina web www.mart.tn.it/educazione) sulla base del calendario dei servizi da effettuare trasmesso periodicamente dal Mart, partecipando alle relative attività di formazione previste dal Mart per i mediatori;
- b) ideare, progettare, organizzare, gestire e condurre ogni anno nuovi percorsi didattici in grado di rispondere alle esigenze delle diverse sedi, come di seguito indicato:

- programmazione di n. 8 proposte annuali di laboratorio per le scuole collegate alle mostre temporanee del Museo;
 - programmazione di percorsi (mattina o pomeriggio al Mart) rivolti a bambini e ragazzi da realizzarsi durante le festività scolastiche (Natale e Pasqua) e le vacanze estive;
 - programmazione di animazione "compleanno al Museo";
 - programmazione di almeno 16 laboratori (durata 90 minuti), di cui 8 in lingua inglese e 8 in lingua tedesca per il pubblico adulto, legati alle mostre temporanee ed alle collezioni permanenti del Museo;
 - programmazione di attività rivolte all'utenza libera da realizzarsi al Mart in occasione della "Giornata del Contemporaneo" promossa da AMACI.
- Le attività previste alla presente lettera b) dovranno essere compatibili con le tipologie e le durate indicate al punto 2. del presente articolo.

5. Sulla base dell'importo finanziato, degli orari di apertura dei musei e dei servizi da effettuare, il fabbisogno minimo presunto su base annuale, quantificato in base al numero medio di prestazioni offerte al pubblico nel triennio 2014 -2016, ammonta a n. 1.560 prestazioni. Tali dati sono forniti a puro titolo indicativo senza vincoli per il Museo.

6. Le prestazioni di cui sopra sono indicativamente così ripartite nei singoli musei e sul territorio:

Mart	n° prestazioni 860
Casa d'Arte Futurista Depero	n° prestazioni 350
Galleria Civica	n° prestazioni 130
Fuori sede	n° prestazioni 220

7. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere prestazioni al di fuori del normale orario di apertura dei musei alle medesime tariffe, anche in occasione di eventi organizzati sia dai musei che da soggetti terzi, concordandone le modalità con la Ditta aggiudicataria.

8. Resta in ogni caso inteso che l'Amministrazione si riserva il diritto di avviare, nell'ambito della propria programmazione culturale, attività didattiche sperimentali da gestire interamente con personale del proprio organigramma e/o di organizzare attività didattiche anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, avvalendosi direttamente di consulenti esterni come artisti ed esperti di varie discipline.

9. L'impresa aggiudicataria dovrà:

- nominare un proprio Coordinatore del servizio, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica, il quale si rapporterà con il Mart per tutti gli aspetti gestionali relativi al servizio in appalto. Il Coordinatore dovrà far osservare al personale del contraente tutte le direttive impartite dal Mart;
- sottoporre – entro il 30/6 dell'anno precedente – a valutazione e validazione da parte del Mart i percorsi didattici annualmente proposti ai sensi del punto 4. b) del presente articolo;
- provvedere alla distribuzione e alla raccolta di questionari rivolti agli utenti predisposti dall'Area Educazione del Mart;
- fornire mensilmente alla segreteria dell'Area Educazione un prospetto riepilogativo contenente il numero delle attività effettuate;
- presentare la documentazione relativa all'attività svolta entro il 31 gennaio, con i dati numerici relativi all'anno solare precedente suddivisi per sede di svolgimento e di percorso svolto;
- garantire, da parte degli addetti ai servizi, la massima riservatezza su ogni aspetto dell'attività dell'Istituzione nonché il divieto di proporre i progetti didattici del Mart in altri contesti lavorativi;
- garantire la presenza da parte degli addetti ai servizi:
 - 5 minuti prima dell'inizio e 5 minuti dopo il termine delle visite guidate;
 - 15 minuti prima dell'inizio e 15 minuti dopo il termine per gli altri percorsi didattici;
- garantire il corretto utilizzo e il decoro degli spazi laboratoriali messi a disposizione, il riordino e la pulizia alla fine delle attività e la corretta gestione dei materiali didattici, senza costi aggiuntivi per il Mart.

10. Il servizio riguardante le visite guidate, da effettuarsi sia in lingua italiana che in lingua straniera (inglese e tedesco) dovrà essere garantito nei giorni e negli orari di seguito descritti:

MART, sede di Corso Bettini:

Orario: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica: 10.00 – 18.00.

venerdì: 10.00 – 21.00;

Casa d'arte Futurista Fortunato Depero

Orario: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: 10.00 – 18.00.

Galleria Civica a Trento

Orario: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: 10.00 - 13.00 e 14.00-18.00.

11. Dovrà essere garantita la possibilità di effettuare le visite guidate all'interno degli orari indicati, per tutta la durata degli stessi.

12. Il calendario con le prenotazioni della settimana successiva verrà comunicato dal Museo entro il venerdì della settimana antecedente le visite guidate.

13. La ditta appaltatrice, in aggiunta alle visite guidate programmate, dovrà garantire la reperibilità di un operatore per la copertura di visite guidate non programmate, assicurando la presenza entro tre ore dalla richiesta da parte del Museo e la disponibilità in occasione di eventi speciali organizzati in orari di chiusura del Museo.

14. Per i servizi in oggetto potrà essere impiegato esclusivamente personale laureato oppure laureando, che abbia sostenuto nel percorso di studi esami di storia dell'arte, oppure diplomati presso le accademie di belle arti. Deroche a tale requisito potranno essere ammesse dal Museo solo per specifiche attività didattiche. Il personale dovrà possedere un'esperienza documentabile nel ruolo di almeno due anni.

15. L'Aggiudicataria, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, dovrà comunicare all'Istituzione i nominativi del personale che verrà impiegato e i curricula completi di attestati in originale o copia conforme, onde consentire di verificare la congruità con quanto dichiarato in sede di offerta.

16. Resta comunque inteso che, qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Area Educazione del Mart ha la facoltà di verificare in qualunque momento l'idoneità attitudinale e le competenze culturali e professionali degli operatori.

17. L'eventuale sostituzione di operatori dovrà avvenire sempre con personale avente professionalità e caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti e/o proposti in sede di offerta, ove migliorativi.

18. Gli addetti si riferiranno all'Affidatario per tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

19. Il personale assegnato dovrà essere in possesso dell'attestato di rischio medio e di primo soccorso tipo B per la gestione delle situazioni di emergenza. Potrà inoltre essere incaricato quale responsabile della squadra di pronto intervento ai sensi del D.M. 10.03.1998.

20. Il personale che verrà messo a disposizione dall'Aggiudicataria dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

21. Il personale dovrà essere informato e cosciente di operare all'interno di edifici tutelati. Di conseguenza ogni intervento dovrà avvenire nel rispetto massimo dell'ambiente e dell'utenza nel suo complesso.

22. Dovrà essere assicurato il mantenimento, da parte degli operatori, della disciplina e del buon ordine, osservando scrupolosamente le norme di legge, regolamentari e contrattuali.

23. È facoltà dell'Istituzione chiedere di allontanare dal servizio coloro i quali abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

24. La Aggiudicataria dovrà:

a) garantire, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, l'impiego di personale adeguato;

b) assicurare per tutta la durata dell'appalto un adeguato aggiornamento e supporto scientifico ai propri operatori per garantire la qualità dei servizi resi, in rapporto anche alle specifiche esigenze del Mart e della sua attività espositiva;

c) garantire, durante lo svolgimento di tutte le attività, che almeno il 50% dei propri addetti presenti in servizio abbia frequentato corsi di formazione per la gestione delle emergenze e di pronto soccorso sanitario previsti dalla normativa in vigore e sia in grado di attivarsi immediatamente all'interno della struttura nelle situazioni di emergenza. Gli oneri conseguenti lo svolgimento dei succitati corsi restano a carico dell'Appaltatore.

25. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, del personale che riterrà non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, personale che dovrà essere tempestivamente sostituito dall'Appaltatore.

26. L'Aggiudicataria si impegna a garantire la presenza costante del numero di unità necessario per i singoli servizi, secondo l'articolazione, le modalità e i tempi di presenza a suo tempo comunicati, procedendo alla tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, con personale della medesima professionalità, sottoponendo preventivamente al Responsabile il curriculum di eventuali nuovi operatori.

27. Il Mart si riserva di esercitare le funzioni di controllo e valutazione della qualità delle attività didattiche con le modalità che saranno ritenute più idonee.

28. Gli esiti di tali verifiche faranno parte della valutazione sull'operato dell'Appaltatore, dalla quale potranno discendere:

- a) obbligo da parte dell'Appaltatore di eseguire tempestivamente eventuali attività oggetto di inadempienza senza che per l'Appaltante ciò debba comportare un aggravio di spesa e senza detrimento degli altri servizi ordinariamente svolti;
- b) applicazione delle penali;
- c) risoluzione contrattuale totale o parziale;
- d) esclusione dalla partecipazione a successive procedure negoziate.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione dei servizi deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. E' obbligo del datore di lavoro acquisire il certificato penale del Casellario giudiziale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 313/2002 al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g. la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h. le norme del codice civile;
- i. il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.
 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero

dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.4) il DUVRI;

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni 5 (cinque).

2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Per le attività di cui al presente contratto, alle condizioni tutte del presente capitolato e dell'offerta tecnica, ove migliorativa, saranno riconosciuti i corrispettivi determinati sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta Economica.

2. I corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. I corrispettivi offerti per i servizi, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intendono offerti dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

4. In caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l'appalto (es. personale) tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, successivamente al primo anno di vigenza e/o con periodicità non inferiore a un anno l'appaltatore potrà richiedere una revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. a) della legge provinciale 2/2016. La richiesta dovrà essere articolata con riferimento ai presupposti di legge e corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l'assunzione degli atti conseguenti, effettuerà un'istruttoria sulla base dell'andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori e/o di analisi di mercato, di eventuali tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali disponibili, nonché degli elementi evidenziati dall'appaltatore. Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta. La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata sulla base del 50% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazioni dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 o inferiore o uguale a 5 e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

2. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve aver luogo non oltre dodici mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

10. Le fatture devono essere presentate in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFBUJ6 – Nome dell'Ufficio: Uff_eFattura PA) e devono indicare come riferimento il codice CIG

11. L'appaltatore deve presentare mensilmente alla Stazione appaltante un documento riepilogativo delle prestazioni rese, contenente i seguenti dati:

- il numero delle ore di servizio effettivamente svolte per ogni singolo Museo per ogni tipologia di attività svolta,
- il prezzo orario,
- il totale parziale del costo per ogni singolo museo,
- il totale complessivo del costo per le ore effettivamente svolte, e, in allegato, le ore effettuate dai singoli addetti impegnati nel mese di riferimento;

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede

all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 12.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il

nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti Federculture ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;

- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore (ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti Federculture), in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza impiegato nel presente appalto, ove è

recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica. Si precisa che l'elenco personale verrà pubblicato unitamente al bando di gara.

4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare al Mart, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 2% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui all'art. 19, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 18.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Mart, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri

dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;

r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 25 –Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
 - a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
 - c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
 - f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto
 - g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

6. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123,

debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto, in cui venga esplicitamente indicato che il Mart viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle attività richieste, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione.
 8. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. "Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
 9. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

10.I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

11.L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

12.Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Mart, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al

sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;

r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

13. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

14. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

” del presente capitolato.

3. I casi in cui l'Amministrazione si riserva di applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo sono i seguenti:

- ritardo della comunicazione della lista nominativa del personale e di ogni periodo di tirocinio per i nuovi addetti, rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato o nel pieno formativo proposto in offerta, ove migliorativo;
- ritardo nell'installazione del marcatempo elettronico e nella messa a disposizione del vestiario distintivo degli addetti, decorsi due mesi dalla data di stipulazione del contratto.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. Qualora si verificassero inadempienze o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta (tramite pec) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

6. In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

7. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale, con le modalità sotto indicate, da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali.

8. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 300,00, ogni volta, per ognuno dei seguenti inadempimenti:

- comportamenti considerati dall'Amministrazione inadeguati e non consoni al luogo di lavoro;
- comportamenti scorretti e scortesi con il pubblico e con il personale operante nei musei;
- mancata segnalazione al Responsabile del museo di sostituzioni o cambiamenti degli addetti;

- mancata tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo;
- inadempienze rispetto agli obblighi del referente dell'appaltatore;
- uso improprio delle attrezzature e dei servizi del museo;
- mancato utilizzo di vestiario distintivo e di badge personale da parte del personale addetto.

9. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza e sull'organizzazione complessiva) per le quali verrà applicata una penale fino a Euro 2.500,00:

- la sospensione, l'abbandono o la mancata effettuazione del servizio senza motivata giustificazione;
- la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio concordata;
- l'impiego di personale non qualificato;
- la mancata o inadeguata formazione dei propri addetti relativamente alla gestione delle emergenze;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione;

10. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

11. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia definitiva presentata senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della garanzia nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. "Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto" del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3 in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il

responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve aver luogo non oltre dodici mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

10. Le fatture devono essere presentate in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFBUJ6 – Nome dell'Ufficio: Uff_eFattura PA) e devono indicare come riferimento il codice CIG

11. L'appaltatore deve presentare mensilmente alla Stazione appaltante un documento riepilogativo delle prestazioni rese, contenente i seguenti dati:

- il numero delle ore di servizio effettivamente svolte per ogni singolo Museo per ogni tipologia di attività svolta,
- il prezzo orario,
- il totale parziale del costo per ogni singolo museo,
- il totale complessivo del costo per le ore effettivamente svolte, e, in allegato, le ore effettuate dai singoli addetti impegnati nel mese di riferimento;

f) Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto, comma 3, del presente capitolato;

g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall' "Art. 27 – Penali, comma 3, del presente capitolato;

h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- n) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Mart (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Mart della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Mart (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. *****.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni

richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.